
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione da irragionevole durata del processo, decreto, opposizione: natura e conseguenze processuali

L'opposizione al collegio ex art. 5-ter, L. n. 89 del 2001, non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi. Di riflesso, essa non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicchè non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato [art. 640 c.p.c., comma 1](#).

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 2.2.2016, n. 2005

...omissis...

Con decreto del 3.4.2014 la Corte d'appello di Messina rigettava l'opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta dagli odierni ricorrenti per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Osservava la Corte territoriale, confermando quanto rilevato nel decreto opposto, che il giudizio di riferimento, avente ad oggetto la domanda di remunerazione della partecipazione dei ricorrenti a corsi di specializzazione medica, era stato definito in grado d'appello dalla Corte distrettuale di Catania con sentenza che, però, alla data di proposizione della domanda di equa riparazione non era ancora passata in giudicato. Infatti, tale decisione non era stata notificata dagli odierni ricorrenti, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di guisa che era ancora in corso alla data suddetta il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..

Inoltre, dal fatto che altri ricorrenti, risultati soccombenti nel giudizio di merito presupposto, avessero presentato ricorso per cassazione notificato nel termine ultimo del 3.12.2012, non derivava la possibilità per le Amministrazioni anzi dette di esercitare la facoltà di cui dell'art. 371 c.p.c., comma 2, non essendosi trattato di un ricorso per integrazione ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c..

Rilevava, inoltre, la Corte distrettuale, che per altra via la domanda doveva essere dichiarata inammissibile per carenza della documentazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, da presentarsi insieme con il ricorso nel termine prescritto.

La cassazione di tale decreto è chiesta dai ricorrenti di cui in epigrafe sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia ha depositato un "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza impugnata sia redatta in forma semplificata.

Il primo motivo denuncia, quale error in iudicando, la violazione o falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 333 c.p.c. e art. 371 c.p.c., comma 1.

La Corte territoriale, si sostiene, non ha operato un'interpretazione sistematica delle norme anzi dette. Non ha considerato, infatti, che sebbene nei confronti dei Ministeri parti del giudizio presupposto non fosse stata notificata la sentenza d'appello (n. 1018/12), il giudicato si era formato ugualmente al momento di proposizione del ricorso per equa riparazione. Infatti, altri ricorrenti, rimasti soccombenti nel giudizio presupposto, avevano notificato tra il 26 novembre ed il 3 dicembre 2012 un ricorso per cassazione a tutte le amministrazioni statali parti in causa, ivi inclusi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I quali, a loro volta, l'8.1.2013 avevano notificato ai ricorrenti un controricorso non contenente impugnazione incidentale nei confronti degli odierni ricorrenti. Ciò ha comportato il passaggio in giudicato di detta sentenza nei confronti degli odierni ricorrenti, tutti vittoriosi in tale giudizio e non destinatari d'impugnazione, autonoma o incidentale, da parte dei Ministeri entro il termine di cui agli artt. 333 e 371 c.p.c..

Col secondo, subordinato motivo, è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter. La Corte territoriale, non ritenendo compiutamente dimostrato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto al momento del deposito del ricorso per equa riparazione, ha rigettato sic et simpliciter l'opposizione, mentre avrebbe dovuto valutare tutte le doglianze esposte dai ricorrenti. L'opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, infatti, non è un mezzo d'impugnazione avente ad oggetto la sola legittimità del decreto monocratico emesso ai sensi dell'art. 3 stessa legge, ma costituisce la fase a cognizione piena, secondo le forme camerali, di un procedimento eventualmente

bifasico che devolve al giudice collegiale il completo esame del rapporto controverso. Ne discende, secondo la parte ricorrente, che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare e valutare compiutamente la fondatezza della domanda ed i motivi d'opposizione, con particolare riferimento all'operatività del combinato disposto degli artt. 333 e 371 c.p.c., ai fini della dimostrazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo presupposto e pronunciarsi su di essi; e non avendolo fatto è incorsa in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, oltre che in un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., n. 5.

Il terzo, subordinato motivo allega, infine, la violazione o falsa applicazione della L. n. n. 89 del 2001, art. 3 e dell'art. 640c.p.c., commi 1 e 2 e artt. 737 e 24 Cost., per non essere stati i ricorrenti invitati a integrare la documentazione necessaria a dedurre sulla questione controversa, e per non aver la Corte territoriale esercitato il potere di richiedere informazioni al riguardo.

Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi (Cass. n. 20463/15). Di riflesso, essa non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicchè non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 19348/15).

La Corte distrettuale, nel rilevare che per altra via la domanda doveva essere dichiarata inammissibile per carenza della documentazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, da presentarsi insieme con il ricorso nel termine prescritto, mostra di aver opinato altrimenti rispetto ai suddetti principi. La cui applicazione avrebbe invece consentito alla parte opponente ogni opportuna integrazione documentale, al fine di dimostrare l'asserita definitività della sentenza emessa all'esito del giudizio presupposto.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento di ogni restante profilo di censura e dei restanti motivi, questi ultimi espressamente subordinati.

Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, che provvederà ad una nuova valutazione del presupposto di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, senza precludere eventuali ulteriori produzioni documentali al riguardo.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, che provvederà anche sulle spese di cassazione.